

Sent. n. 141/2023 pubbl. il 06/12/2023

Rep. n. 154/2023 del 06/12/2023

R. Deb. 41/2023 Cannino

R. Deb. 40/2023 Ribaudò



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 155-1/2023 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso

DA

Cannino Mario e Ribaudò Francesca, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Lucia Iovino (pec: marialucia.iovino@cert.avvocatitermini.it) per procura in calce al ricorso

RICORRENTI

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore (familiare)

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII depositata in data 9 luglio 2023 ed iscritta a ruolo il 12 luglio 2023 da Mario CANNINO nato a Palermo il 18.07.1972 (Cod. Fisc.: CNNMRA72L18G273W) e Francesca RIBAUDO nata a Palermo il 14.01.1978 (Cod. Fisc.: RBDFNC78A54G273E) entrambi rappresentati dall'avv. Maria Lucia Iovino e dall'OCC dott. Salvatore Lo Cicero;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 13 luglio 2023;

letta la relazione del professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo" - dott. Salvatore Lo Cicero - contenente



le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta l'integrazione depositata, su sollecitazione dell'Ufficio, il 24.7.2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

rilevato che, con decreto del 1° agosto 2023, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

letta la Relazione depositata dal dott. Lo Cicero n.q. in data 4.10.2023 in cui viene dato atto delle osservazioni trasmesse dall'avv. Dario Cusumano, nell'interesse di Prestitalia S.p.A., nonché dall'Avv. Maria Vittoria Bevilacqua nell'interesse di UniCredit S.p.A.;

visto il provvedimento del 10.10.2023 con cui questo Giudice ha fissato udienza del 10.11.2023 al fine di trovare soluzione ad "ogni contestazione";

visto il piano rimodulato dal Gestore;

preso atto che, all'udienza del 10.11.2023, il creditore Unicredit ha prestato acquiescenza alla proposta così come rimodulata in ultimo dal Gestore e che il creditore Prestitalia S.p.A. ha insistito nel rigetto del piano;

riesaminata la memoria depositata dal creditore opponente con la quale ha espresso:

"parere negativo sulla proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata dinanzi a codesto Tribunale dai sig.ri Cannino Mario e Ribauda Francesca, in quanto priva dei presupposti di fatto e di diritto in punto di ammissibilità ed insiste, nel merito, per il rigetto dell'istanza di omologazione dello stesso.

In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il G.D. ritenesse sussistenti i presupposti di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto, Voglia accertare e dichiarare che la percentuale di credito falcidiata di Prestitalia S.p.A. sia troppo alta, in vista anche



delle circostanze fattuali sopra esposte, e, per l'effetto, onerare l'OCC di effettuare nuovamente i conteggi prevedendo il pagamento in favore di Prestitalia S.p.A.";

ritenute non condivisibili le doglianze del creditore Prestitalia S.p.A. ed in particolare:

- sull'asserita sussistenza della colpa grave: si ritengono sul punto condivisibili le conclusioni dell'OCC secondo cui i coniugi Cannino non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave. Gli stessi, invero, hanno fatto ricorso al credito in un momento in cui potevano contare su un lavoro, quello del Cannino, a tempo pieno e indeterminato e, solo successivamente, a seguito della contrazione reddituale determinata dalla perdita del posto di lavoro del ricorrente nel 2012, gli stessi si sono trovati nell'impossibilità di far fronte ai debiti contratti;

ritenuto, al riguardo, che il successivo ricorso al credito non può essere reputato colposo. Invero, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, a cui questo Giudice ritiene di dovere aderire, "il debitore, nel successivo ricorso al credito (n.d.r.), risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis" [cfr. Tribunale di Torino, 21 marzo 2023];

- sulla percentuale offerta al creditore: è opinione di questo Giudice, in linea con la giurisprudenza più recente, che la percentuale di soddisfazione del creditore deve avere determinata con riguardo alle circostanze del caso concreto, nel caso di specie, pertanto, la percentuale pari al 30% del credito risulta in linea rispetto a quella offerta agli altri creditori, compatibile con le risorse finanziarie dei creditori tenendo conto anche del fatto che non appaiono sussistenti possibilità di incremento del reddito familiare tenuto conto, peraltro, dell'età dei ricorrenti;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;



rilevato che i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria (comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura) di € 193.131,17, di cui € 4.064,00 per compenso Gestore della crisi ed € 1.794,00 per il legale;

rilevato che i ricorrenti soddisferanno l'intero ceto creditorio secondo le seguenti modalità di rimborso:

	Esecuzione del Piano			nr rate		sequenza
OCC	4.064,00 €	100,00%	4.064,00 €	10,16	1	10
Avv. Iovino	1.794,00 €	100,00%	1.794,00 €	4,49	11	14
Banca Unicredit S.p.A. - Mutuo ipotecario	146.885,79 €	37,00%	54.347,74 €	135,87	15	150
Prestito personale FlashbanK spa oggi Prestitalia	8.225,00 €	30,00%	2.467,50 €	6,17	151	156
Cessione quinto contratta nel 2007 con Carchiesti SPA oggi Prestitalia	15.050,00 €	30,00%	4.515,00 €	11,29	156	167
Fire spa cessionaria Agos Ducato	495,00 €	30,00%	148,50 €	0,37	168	168
Fire spa cessionaria Agos Ducato	5.544,00 €	30,00%	1.663,20 €	4,16	169	172
IFIS NPL Investing Spa cessionaria Intesa San Paolo spa	11.073,38 €	30,00%	3.322,01 €	8,31	172	181
TOTALI	193.131,17		72.321,96	180,80		

considerato che la rata mensile prevista dal piano, pari ad € 400,00, risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

considerato che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che "il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla



liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento".

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Mario CANNINO nato a Palermo il 18.07.1972 (Cod. Fisc.: CNNMRA72L18G273W) e Francesca RIBAUDO nata a Palermo il 14.01.1978 (Cod. Fisc.: RBDFNC78A54G273E)

DISPONE

che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Salvatore Lo Cicero, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a Mario CANNINO nato a Palermo il 18.07.1972 (Cod. Fisc.: CNNMRA72L18G273W) e Francesca RIBAUDO nata a Palermo il 14.01.1978 (Cod. Fisc.: RBDFNC78A54G273E), la



sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Salvatore Lo Cicero.

Palermo, 5 dicembre 2023

IL GIUDICE

Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

